

Direzione Regionale della Toscana

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

FONDAZIONE PISA
VIA PIETRO TOSELLI N 29
56125 PISA (PI)
fondazionepisa@legalmail.it

OGGETTO: Interpello n. 911-599/2019
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
FONDAZIONE PISA
Codice Fiscale 00116480500 Partita IVA 00116480500
Istanza presentata il 12/09/2019

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Fondazione Pisa (di seguito anche "Fondazione") premette che:

1. è una fondazione di origine bancaria costituita ai sensi del D. Lgs. 153/99 e s.m.i. (in precedenza era la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa);
2. è qualificata quale persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 153/99, e quale ente non commerciale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c, del TUIR;
3. è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa;
4. utilizzando le risorse economiche provenienti dalla gestione del suo patrimonio svolge un'importante attività erogativa nel proprio territorio a favore di tre

settori di intervento istituzionale statutariamente previsti, che sono stati scelti tra quelli ammessi dalla citata normativa di cui al D. Lgs. 153/99 [(art. 1, lett. c-bis)] e definiti come "rilevanti":

- a) **arte, attività e beni culturali**;
- b) volontariato, filantropia e beneficenza;
- c) ricerca scientifica e tecnologica;

5. realizza operativamente le finalità di cui al punto precedente direttamente, ovvero, in ossequio al principio di strumentalità sancito dall'art. 1, lett. h), del D. Lgs. 153/99, mediante enti strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione medesima nei tre predetti settori "rilevanti";

6. per quanto attiene in particolare alla promozione dell'arte e della **cultura** a Pisa, nel 2001 ha acquistato il complesso immobiliare di Palazzo Giuli-Rossellini-Gualandi, provvedendo subito dopo alla riqualificazione dello stesso per adibirlo in via esclusiva a sede di **attività culturali** in genere;

7. ha gestito direttamente quest'attività dal 2008 (una volta completata la riqualificazione e lo specifico allestimento della struttura che ha poi assunto la denominazione di Palazzo Blu) sino al 2010, utilizzando risorse economiche tratte dall'impiego finanziario del proprio fondo di dotazione;

8. nel dicembre 2010, essendo sempre più impegnata a presidiare gli altri settori di intervento istituzionale previsti nello statuto ed in particolare a sviluppare importanti progetti propri in tali ambiti (segnatamente l'assistenza stabile a portatori di grave disabilità nonché la focalizzazione in taluni filoni di ricerca scientifica), ha costituito, in forma di fondazione di diritto privato e secondo quanto autorizzato dal proprio ordinamento di settore [art. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999], un apposito ente strumentale, di natura non commerciale, cui affidare la gestione delle **attività culturali** in genere da svolgere in Palazzo Blu, nel rispetto dello specifico scopo impresso a statuto alla citata struttura strumentale;

9. sia all'atto che successivamente alla costituzione del predetto ente strumentale, denominato **Fondazione Palazzo Blu**, ha conferito a questo somme e titoli mobiliari tratte dalle proprie risorse erogative, come consentito dal proprio ordinamento di settore (vedasi, in allegato, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2010, la deliberazione della Deputazione del 27 ottobre 2011 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2012), a titolo di fondo di dotazione da impiegare finanziariamente per trarre reddito in misura adeguata a sostenere i costi gestionali annui relativi alle richiamate **attività culturali**;

10. in occasione della costituzione della Fondazione Palazzo Blu, ha concesso in comodato alla stessa sia l'omonimo palazzo, sia le opere d'arte in esso contenute (vedasi, in allegato, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2010), con il vincolo impresso nello statuto, a titolo di scopo esclusivo, di gestire la sede anzidetta e le correlate **attività culturali**;

11. il procedimento sopracitato è stato tempo per tempo portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza, in occasione della presentazione dei documenti programmatici pluriennali e dei bilanci consuntivi di periodo, ove è stata data analitica evidenza dei passaggi istituzionali, costituzionali ed esecutivi;

12. in ragione delle crescenti esigenze volte ad efficientare la sua capacità operativa nel conseguire direttamente lo scopo istituzionale nell'ambito dello specifico settore di intervento delle **attività culturali**, realizzando economie di scala nella gestione diretta delle proprie finalità, e del venir meno, pertanto, delle originarie esigenze di separazione giuridica tra i due enti, gli organi amministrativi delle due Fondazioni hanno intenzione di procedere all'integrazione legale degli enti stessi, da realizzare attraverso la **fusione per incorporazione della Fondazione Palazzo Blu nella Fondazione Pisa**, ripristinando pertanto la situazione organizzativa centralizzata esistente ante 2011.

Tanto premesso, la Fondazione fa presente che:

A. l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. "Legge di

Stabilità 2014") dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o **culturale**, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna"*;

B. in ordine all'applicabilità della disposizione da ultimo richiamata alle operazioni di fusione tra enti non commerciali, nella risposta scritta all'interrogazione parlamentare C 5-04255, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati dell'11 dicembre 2014, è stato affermato che l'agevolazione alla riorganizzazione di cui al comma 737, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 *"si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti - per legge, regolamento o statuto - alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o **culturale**"*;

C. inoltre, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

Considerato che la Fondazione intende applicare alla fusione in argomento il corretto trattamento fiscale previsto dalla legge per tale fattispecie, l'istante esprime al riguardo la propria tesi, ossia che alla predetta operazione di incorporazione sia applicabile la normativa recata dall'articolo 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013, poiché sussistono i tre presupposti richiesti dalla medesima, ovvero che il trasferimento di beni:

1. avvenga *"a titolo gratuito"*;
2. venga effettuato *"nell'ambito di operazioni di riorganizzazione"*;

3. si realizzi "*tra enti appartenenti per legge, (...) o statuto alla medesima struttura organizzativa (...) culturale*".

L'istante fa presente che in riferimento all'esistenza del primo e secondo requisito, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 342 del 23/08/2019, resa ad un interpello relativo ad un'operazione di fusione per incorporazione tra enti non commerciali, ha precisato che: "*le prime due condizioni sussistono anche con riferimento ai trasferimenti di beni effettuati nell'ambito dell'operazione di fusione (...); ciò in quanto, **l'operazione di fusione è un atto di riorganizzazione a titolo gratuito***".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nel caso prospettato:

- l'operazione di fusione per incorporazione è certamente un atto di riorganizzazione operativa e funzionale il cui presupposto è rappresentato al punto 12) delle premesse che precedono;

- l'operazione di fusione per incorporazione è certamente a titolo gratuito, in quanto non vi si ravvisa alcun profilo di sinallagmaticità, risultando assente la componente di corrispettività reciproca o a favore di una sola parte (in particolare, gli organi e la struttura operativa dell'ente incorporato si estingueranno senza alcuna forma di sopravvivenza nell'ambito dell'ente incorporante, né presso quest'ultimo occorre, e né tantomeno si prevede, quale conseguenza dell'incorporazione, di modificare l'impianto statutario vigente, vincolativamente approvato da ultimo nel 2012 dal MEF quale Autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, ovvero la sua attuale formula di *governance*).

Relativamente al terzo requisito, l'istante osserva che all'atto di riorganizzazione di cui sopra partecipano due Fondazioni che, in forza delle disposizioni legislative e statutarie, appartengono alla **medesima struttura organizzativa di tipo culturale**.

Più specificatamente, l'appartenenza delle due Fondazioni alla "*medesima struttura organizzativa*" discende *ope legis* dalla natura giuridica della Fondazione Pisa, quale fondazione di origine bancaria, legittimata, in ossequio al principio di strumentalità sancito dall'art. 1, lett. h), del D. Lgs. 153/99 e s.m.i., a costituire "imprese strumentali" che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi istituzionali perseguiti dal Fondatore medesimo nei settori rilevanti.

Sul punto, lo Statuto della Fondazione Pisa individua tra i poteri del proprio Organo di Amministrazione la "*formulazione di proposte alla Deputazione in ordine all'istituzione di imprese/enti strumentali*" [(cfr. art. 14.2, lett. c)], il quale, in qualità di organo di indirizzo dell'ente, è competente a deliberare in via definitiva nella materia di cui trattasi [*id est. "l'istituzione di imprese e enti strumentali o l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle medesime"*, art. 11.1, lett. i) dello Statuto].

Inoltre, la "*natura culturale*" della medesima struttura organizzativa di appartenenza si rinviene espressamente nello scopo statutario della Fondazione relativo ad "*arte, attività e beni culturali*", quale settore rilevante di intervento dalla stessa prescelto tra quelli ammessi dalla vigente normativa di settore [cfr. art. 3.2, lett. a), dello Statuto della Fondazione Pisa].

La Fondazione Palazzo Blu, difatti, in qualità di ente scopo della Fondazione Pisa, opera in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi istituzionali perseguiti dal Fondatore nel settore rilevante della "**cultura**", con precipuo riferimento alle "*finalità di tipo socio culturale sviluppando attività di ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi culturali ed artistici in generale avuto anche riguardo alle espressioni artistiche e culturali del territorio pisano*" (art. 2, comma 1, dello Statuto della Fondazione Palazzo Blu).

A tal fine la Fondazione Palazzo Blu ha sostanzialmente assunto il ruolo di "detentore" del patrimonio mobiliare ed immobiliare di preminente natura culturale facente capo al Fondatore medesimo, dal quale ha altresì ricevuto in sede di

costituzione un significativo conferimento economico (prevalentemente in forma di specifico strumento finanziario), a titolo di fondo di dotazione da impiegare finanziariamente per trarre reddito in misura adeguata a sostenere i costi gestionali annui relativi alle richiamate attività culturali [cfr. art. 4, lett. a), dello Statuto della Fondazione Palazzo Blu].

Peraltro, la Fondazione Palazzo Blu nel perseguimento delle proprie finalità statutarie agisce in pieno coordinamento con gli organi amministrativi e la struttura organizzativa della Fondazione Pisa, provvedendo a "*mettere a disposizione del soggetto Fondatore il supporto necessario ad individuare i progetti esecutivi coerenti con gli scopi di cui all'art. 2 ed i correlati strumenti attuativi*" (cfr. art. 3, n. 1 dello Statuto della Fondazione Palazzo Blu).

A ciò si aggiunga che gli statuti delle due Fondazioni sono strutturati in modo tale da creare un forte legame istituzionale tra i due enti anche in relazione alla nomina degli organi sociali.

Infatti, lo statuto della Fondazione Pisa prevede che il proprio Consiglio di Amministrazione nomini gli amministratori ed i sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere, *i.e.* enti strumentali/di scopo (cfr. art. 14.2, lett. h).

Conformemente a quanto sopra, nello Statuto della Fondazione Palazzo Blu viene stabilito che:

- il "*Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo*", e ancora che "*il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni 6 anni dal Fondatore che individua e nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri definendo i rispettivi compensi annui valevoli per la durata del mandato*" (cfr. art. 8, commi 1 e 3, dello Statuto);

- "*l'organo di controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso è composto da n. 3 membri*

di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente" (cfr. art. 9, comma 1, dello Statuto).

Considerando, quindi, la speciale normativa primaria di riferimento di cui al D. Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999, nonché le specifiche previsioni statutarie e l'attività concretamente svolta dalle due Fondazioni, deve necessariamente concludersi, ad avviso dell'istante, che entrambi gli enti siano parte di una medesima struttura organizzativa che svolge attività culturale.

Per tutto quanto sopra esposto, la Fondazione ritiene che alla descritta operazione di fusione possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che, pertanto, la registrazione del relativo atto di fusione debba scontare l'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecaria e catastale) in misura fissa.

Sono stati allegati all'istanza di interpello i seguenti documenti:

- vigente Statuto della Fondazione Pisa;
- vigenti Statuto ed atto costitutivo della Fondazione Palazzo Blu;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pisa del 6 dicembre 2010;
- Deliberazione della Deputazione della Fondazione Pisa del 27 ottobre 2011;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pisa del 20 febbraio 2012.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 1, comma 737, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che *"Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le*

imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna".

Con la riportata disposizione è stato introdotto, quindi, un regime agevolativo, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura posti in essere nell'ambito di operazioni di riorganizzazione di enti appartenenti per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Una conferma dell'applicabilità di tale disposizione alle operazioni di fusione tra enti non commerciali è rinvenibile nella risposta scritta dell'11/12/2014 all'interrogazione parlamentare C.5/04255, presentata presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, nella quale è stato affermato che l'agevolazione in commento "*si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti - per legge, regolamento o statuto - alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale*".

Inoltre, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, par. 9.5, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

Ai fini dell'applicabilità della riportata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni venga effettuato:

- 1) a titolo gratuito;
- 2) nell'ambito di una operazione di riorganizzazione;
- 3) tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Ciò posto, la scrivente Direzione Regionale ritiene che nella fattispecie in esame sussistano tutte le condizioni sopra elencate, poiché:

- l'operazione di fusione descritta dalla Fondazione istante costituisce un atto di riorganizzazione a titolo gratuito;

- alla predetta operazione partecipano due enti che, in forza delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, appartengono alla medesima struttura organizzativa di tipo culturale.

Per quanto concerne quest'ultimo punto, in particolare, si evidenziano alcuni elementi che testimoniano l'esistenza di uno stretto legame istituzionale ed operativo tra i due enti:

- la Fondazione Palazzo Blu è sorta per iniziativa della Fondazione Pisa e rappresenta un ente strumentale rispetto alle esigenze del soggetto Fondatore nel settore delle attività culturali;

- il patrimonio iniziale della Fondazione Palazzo Blu è stato costituito dalla Fondazione Pisa attraverso il conferimento del titolo mobiliare negoziabile sul mercato regolamentato denominato "Titolo Unicredito Tier 1 10 dicembre 2049 tasso annuo 8,125% codice ISIN XS0470937243", del valore nominale di 12 milioni di euro, nonché della somma liquida di 500.000 euro;

- la Fondazione Palazzo Blu ha come suo scopo precipuo quello di gestire il complesso immobiliare omonimo e le altre unità immobiliari ricevute in comodato dal Fondatore, per promuoverne l'immagine quali siti destinati alla realizzazione di eventi a contenuto sociale e culturale;

- gli organi di amministrazione e controllo della Fondazione Palazzo Blu sono nominati dalla Fondazione istante; più precisamente:

- (i) il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, secondo le determinazioni assunte dal Fondatore in occasione del suo periodico rinnovo; nell'atto costitutivo della Fondazione Palazzo Blu è stato nominato un C.d.A. composto di tre membri (scelti tra i Soci della Fondazione Pisa) e ne è stato designato

Presidente il dott. Cosimo Bracci Torsi, che all'epoca era Presidente della Fondazione istante (allora Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa);

(ii) l'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (ed in questo caso è composto da tre membri, di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente), secondo le determinazioni assunte dal Fondatore in occasione del suo periodico rinnovo.

Per quanto riguarda l'attività concretamente svolta dalla Fondazione Palazzo Blu, si osserva che lo statuto della stessa prevede come sua finalità quella di ideare, progettare, realizzare e promuovere eventi culturali ed artistici, anche avendo riguardo alle espressioni culturali ed artistiche del territorio pisano.

Inoltre, la Fondazione Pisa negli ultimi anni ha demandato alla Fondazione Palazzo Blu - quale ente di scopo specializzato nell'ambito delle attività culturali - il compito di reperire nel territorio di riferimento specifici progetti riconducibili al predetto ambito, da sottoporre poi all'esame della Fondazione Pisa per l'eventuale assegnazione di un contributo economico; i progetti in questione devono concernere manifestazioni espositive, teatrali, musicali o comunque relative ad espressioni di valenza culturale che si svolgano nel territorio pisano e risultino capaci di attrarre l'attenzione e l'interesse da parte di un vasto pubblico, contribuendo così anche allo sviluppo dell'economia locale.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare, a parere della scrivente Direzione Regionale, che la Fondazione Pisa e la Fondazione Palazzo Blu fanno parte di una medesima struttura organizzativa di tipo culturale.

Pertanto, si ritiene che all'operazione di fusione in commento debba essere applicata la disposizione di favore recata dall'art. 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013, che prevede il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

I documenti normativi e di prassi sopra citati sono consultabili sul predetto sito

internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Normativa e prassi".

Responsabile del procedimento: Vincenzo Santo Calizzi

Funzionario assegnatario della pratica: Andrea Conaldi, tel. 0554978419

**Firma su delega del Direttore Regionale
Carlo Palumbo
(Disp. Org. n. 14/2019 Prot. 2043 del 06/06/2019-R)**

IL CAPO UFFICIO

Vincenzo Santo Calizzi

(firmato digitalmente)